

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotona (Catanzaro) è accertato per i giorni 29 e 30 gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1236

DECRETO 15 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del primo e del secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'astensione del personale dal lavoro provocata dalla ventilata presenza negli uffici di ordigni esplosivi, deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per gli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici distrettuali delle imposte dirette è accertato come segue:

In data 28 gennaio, 1° e 13 febbraio 1988:

primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

In data 28 gennaio e 1° febbraio 1988:

secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1237

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1988, n. 84.

Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ed in particolare quanto disposto dagli articoli 5, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare il punto 4) dell'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi-solventi;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini ed in particolare quanto disposto nell'allegato II punto 1;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto sono stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura da applicare a cura dei fabbricanti e/o degli importatori e/o di chiunque altro provveda all'immissione sul mercato, sugli imballaggi di sostanze e di preparati pericolosi che per dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, comma primo e secondo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 è possibile optare tra le due seguenti modalità:

A) mantenere invariata la dimensione minima (52 × 74 mm) con l'adozione di una etichetta volante purché l'etichetta sia:

rigida o semirigida, non deteriorabile e resistente all'acqua e al prodotto contenuto;

saldamente legata al collo del contenitore o comunque in altro modo applicata al fine di evitarne il distacco;

B) utilizzare etichette, anche parzialmente fissate che, pur rispettando la superficie totale minima (di circa 38 cm²) consentano di sviluppare tale superficie mante-

nendo la forma rettangolare, ma al di fuori dei limiti indicati dall'art. 7 della legge n. 256/74. Tale etichetta potrà aderire anche parzialmente, purché in maniera da evitarne il distacco, alla superficie dell'imballaggio che contiene la sostanza o il preparato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'interno
FANFANI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FORMICA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 7 e 9 della legge n. 256/1974 è il seguente:

«Art. 5 [come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927]. — Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'art. 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'art. 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;

3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);

facilmente infiammabile: una fiamma (F);

tossico: un teschio su tibie incrociate (T);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);

irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);

altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);

altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso».

«Art. 7 [come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 1147/1977]. — Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio	Formato
Inferiore o pari a 3 l	almeno 52 × 74 mm
Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 l	almeno 74 × 105 mm
Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l	almeno 105 × 148 mm
Superiore a 500 l	almeno 148 × 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.

I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale».

«Art. 9. — Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichettatura prevista dall'art. 5 in altro modo adeguata.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo

in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi».

— Il D.P.R. n. 1147/1977 reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose».

— Il D.M. 17 dicembre 1977 è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1978.

— Il D.P.R. n. 927/1981 reca: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi». L'art. 4 di detto decreto sostituisce i numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge n. 256/1974, riportato nella precedente prima nota.

— Il D.M. 17 ottobre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

— Il D.M. 18 ottobre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984. Il paragrafo 1 dell'allegato II del predetto decreto è stato sostituito dal D.M. 22 febbraio 1988, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1988.

Nota agli articoli 1 e 2:

Per il testo dell'art. 7 della legge n. 256/1974 si veda nelle note alle premesse.

88G0129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previr», presentato dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 10 novembre 1987 della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Previr»;

Vista la nota in data 25 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento presentato dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, per la gestione degli investimenti denominata «Previr» da applicare al solo contratto collettivo stipulato con il fondo di previdenza «Mario Negri».

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1212

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Rivalutazione speciale per le polizze di capitalizzazione Cap. Riv.», presentato dalla società Cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 settembre 1987 della società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Rivalutazione speciale per le polizze di capitalizzazione Cap. Riv.»;